

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3740

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Ordinamento della professione
di perito esperto consulente in specialità

Presentata il 3 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Emerge con chiarezza, nel nostro Paese, all'interno del panorama delle professioni, la necessità di ridefinire, organizzare e tutelare, con sempre maggiore attenzione, le varie attività professionali e, ancor di più, il rapporto tra chi svolge la professione e chi si affida al professionista.

L'evolversi della società « complessa » e, con essa, l'ampliarsi del processo di modernizzazione che ha caratterizzato gli ultimi decenni, ha portato necessariamente alla istituzione dei numerosi ordinamenti professionali esistenti. Si è costituito, cioè, un ricco panorama di ordinamenti nei quali numerose professioni hanno visto espresso un loro giusto riconoscimento. Tali ordinamenti hanno consentito almeno un minimo di garanzia per i molti utenti cittadini, singoli o costituiti in aziende o in soggetti affidatisi

alle specifiche capacità professionali espresse in vari settori di attività, nella società produttiva.

La pur ricca mappa di ordinamenti a tutt'oggi vigenti non può, comunque, dichiararsi completa: molte sono le professioni che ancora meriterebbero di essere incluse negli ordinamenti. Professioni sorte con il moltiplicarsi delle specializzazioni che l'evolversi della società ha comportato: in primo luogo, l'articolarsi diffuso della ricerca ed il sorgere di migliorate tecniche conseguenti a nuove conoscenze.

In questa ottica è maturata l'esigenza di dare riconoscimento effettivo alla professione di perito esperto consulente in specialità.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di elevare a dignità meritata la

professione di perito esperto consulente in specialità, collocandola all'interno delle attività professionali già ordinate e operanti: e questo attraverso l'istituzione dei collegi, di un consiglio nazionale, degli albi e degli elenchi, la definizione dei requisiti per

accedervi, delle sanzioni disciplinari e di tutto ciò che risulta utile per rendere effettivamente operante e ordinata una categoria ormai indispensabile e chiamata ad assolvere responsabilità sempre più importanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto della professione).

1. È istituito l'albo professionale dei periti esperti consulenti in specialità. A coloro che sono iscritti all'albo è riconosciuta competenza tecnica in materia di indagini tecniche, amministrative ed estimative, limitatamente a categorie e subcategorie di competenza, dirette all'ottenimento e alla convalida di una valutazione o stima o di una constatazione specifica su materie inerenti alla propria specialità. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) quelle rientranti nel campo dell'estimo;

b) quelle previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale;

c) la contabilità dei lavori in genere;

d) la verifica della perfetta esecuzione dei manufatti;

e) tutto quanto attiene alla materia giuridico-amministrativa nei rami condominiale e locatizio;

f) le perizie e le consulenze specifiche ed attinenti ai settori categorici di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

g) le misurazioni;

h) gli accertamenti in genere;

i) le consulenze aziendali;

l) i controlli di documenti e contabilità;

m) le funzioni arbitrali secondo le categorie di appartenenza;

n) la stesura di pareri e relazioni scritte, anche in caso di contenzioso; la

elaborazione o il controllo di dichiarazioni per tutto quanto concerne la materia tributaria;

o) l'assistenza tecnica nelle materie concernenti le imposte di registro, i tributi locali, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG);

p) le lingue estere e le traduzioni.

ART. 2.

(Esercizio della professione).

1. Il perito esperto consulente in specialità non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo.

ART. 3.

(Incompatibilità).

1. L'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

ART. 4.

(Obbligo del segreto professionale).

1. I periti esperti consulenti in specialità iscritti all'albo hanno l'obbligo del segreto professionale.

ART. 5.

(Vigilanza sull'esercizio della professione).

1. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di perito esperto consulente in specialità spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di corte d'appello.

ART. 6.

(Circoscrizione territoriale).

1. In ogni regione è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale, retto da un consiglio.

ART. 7.

(Composizione del consiglio direttivo del collegio professionale regionale. Eleggibilità dei consiglieri).

1. Il consiglio del collegio è composto da cinque membri quando gli iscritti all'albo non superano i cinquecento, da nove quando superano i cinquecento, da quindici quando superano i mille. Gli iscritti all'albo eleggono il consiglio direttivo.

2. I componenti del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.

ART. 8.

(Cariche del consiglio).

1. Il consiglio direttivo del collegio elegge tra i suoi componenti il presidente, il segretario e il tesoriere, che formano il comitato di presidenza.

2. Il consiglio elegge altresì i revisori dei conti.

ART. 9.

(Presidente).

1. Il presidente rappresenta il collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

ART. 10.

(Vicepresidente).

1. Il vicepresidente esercita tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del presidente in caso di assenza dello stesso.

ART. 11.

(Segretario).

1. Il segretario sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di segreteria del collegio; è altresì responsabile della stesura dei verbali del consiglio direttivo, del comitato di presidenza, nonché delle assemblee generali. Firma, con il presidente, gli attestati di appartenenza al collegio e quelli di benemerenzza.

ART. 12.

(Tesoriere).

1. Il tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del collegio, in conformità alle deliberazioni degli organi competenti. Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con l'ausilio di collaborazioni professionali esterne. Cura, con i revisori dei conti, la formazione dei rendiconti. In caso di sua assenza, le funzioni di tesoriere sono temporaneamente assunte dal segretario.

ART. 13.

(Funzioni del consiglio).

1. Il consiglio del collegio esercita le seguenti funzioni:

a) cura l'osservanza delle norme professionali e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito esperto consulente in specialità e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle revisioni triennali;

d) dispone la convocazione dell'assemblea;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa, sentito il parere consultivo della commissione settoriale competente;

g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio professionale regionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) designa i periti esperti consulenti in specialità chiamati a far parte di commissioni presso enti pubblici od organizzazioni di carattere regionale;

i) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per l'iscrizione all'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera g), fissa l'entità di un contributo annuale;

l) sospende dall'albo, osservate, per quanto applicabili, le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti al collegio dei periti esperti consulenti in specialità;

m) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

n) nomina i tre membri effettivi, che eleggono tra loro il presidente ed i due membri supplenti del consiglio di disciplina, le cui competenze sono stabilite all'articolo 39;

o) propone al Consiglio nazionale di cui all'articolo 20 la costituzione di nuovi settori di categoria, a livello nazionale, a garanzia dell'utente finale.

ART. 14.

(Decadenza dalla carica di membro del consiglio).

1. Il membro del consiglio del collegio che, senza giustificato motivo, non inter-

viene a tre riunioni consecutive e a cinque riunioni nel corso dell'anno, decade dalla carica.

ART. 15.

(Scioglimento del consiglio).

1. Il consiglio del collegio può essere sciolto nel caso in cui non si sia provveduto alla integrazione dei membri decaduti, se non è in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi. In caso di scioglimento del consiglio, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro quattro mesi dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

ART. 16.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti.

2. I revisori dei conti, individualmente e collegialmente, controllano la gestione dei fondi, verificano i bilanci predisposti dal consiglio e ne riferiscono all'assemblea.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche elettive.

4. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal consiglio del collegio. I revisori effettivi scelgono, fra di loro, il presidente.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un revisore effettivo, subentra il supplente più anziano per iscrizione all'albo.

6. Il presidente del collegio dei revisori dei conti, o un suo delegato, ha diritto di

partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del consiglio del collegio.

7. I revisori dei conti assolvono le funzioni di scrutatori nelle assemblee con votazione per scheda e formano, ad ogni scadenza, il comitato elettorale.

ART. 17.

(Assemblea degli iscritti. Assemblea per l'approvazione dei conti. Assemblea straordinaria).

1. L'assemblea degli iscritti all'albo è convocata dal presidente del consiglio direttivo del collegio.

2. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo e in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea ordinaria si riunisce annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è indetta dal presidente, a nome del consiglio del collegio, con avviso da inviare agli iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza, e gli estremi della eventuale seconda convocazione.

6. L'assemblea degli iscritti all'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno od ogni volta che lo deliberi il consiglio del collegio.

ART. 18.

(Assemblea per l'elezione del consiglio direttivo del collegio professionale regionale).

1. La data per l'elezione del consiglio del collegio è fissata dal presidente in un

periodo di tempo compreso tra i trenta e i sessanta giorni successivi alla scadenza del consiglio in carica. L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

3. Il voto è personale, diretto e segreto.

4. Ogni iscritto avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro iscritto; è consentito un massimo di due deleghe per iscritto.

5. Non possono risultare eletti più di due membri dello stesso settore.

6. I revisori dei conti assolvono, dall'inizio e fino al termine delle operazioni di voto, le funzioni e le incombenze del comitato elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive.

ART. 19.

(Commissioni settoriali).

1. Ogni settore di categoria, con almeno sedici iscritti, rappresentato nel collegio professionale regionale, elegge con votazione per schede, successivamente convalidate dal consiglio direttivo e dal comitato di presidenza, una commissione avente i seguenti compiti:

a) analizzare i problemi professionali ed organizzativi del settore;

b) tenere contatti sia con gli iscritti del settore, con almeno due riunioni all'anno, sia con gli altri organi;

c) esaminare le domande di iscrizione all'albo di cui all'articolo 31;

d) presentare proposte in merito alle iniziative da attuare per quanto attiene l'aggiornamento tecnico-professionale;

e) provvedere alla compilazione di proposte di specifici tariffari stragiudiziali settoriali;

f) esprimere i pareri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f).

2. I membri di ciascuna commissione sono:

a) tre nei settori con numero di associati compreso tra le sedici e le cinquanta unità;

b) cinque nei settori con numero di associati da cinquantuno a settantacinque unità;

c) sette nei settori con numero di associati da settantasei a cento unità;

d) nove nei settori con numero di associati oltre cento unità.

3. I settori di categoria con un numero di iscritti fino a quindici unità possono raggrupparsi fra loro sotto la denominazione di « specialità varie » e costituire una commissione mista, con i medesimi compiti di cui al comma 1.

4. I componenti di ciascuna commissione settoriale eleggono fra loro un coordinatore che non deve coprire contemporaneamente altre cariche, né essere già membro di diversa commissione settoriale.

5. I membri delle commissioni che non intervengono per tre riunioni consecutive sono ritenuti dimissionari.

ART. 20.

(Consiglio nazionale dei periti esperti consulenti in specialità).

1. Il Consiglio nazionale dei periti esperti consulenti in specialità ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti da tutti i consigli direttivi dei collegi professionali regionali.

2. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica decorre dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

3. I consigli dei collegi devono essere convocati per le elezioni entro due mesi dalla scadenza del Consiglio nazionale.

ART. 21.

(Cariche del consiglio nazionale).

1. Il Consiglio nazionale elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Elegge altresì i revisori dei conti.

ART. 22.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale).

1. Il presidente del Consiglio nazionale ne ha la rappresentanza ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

3. In caso di assenza del presidente, questi è sostituito dal vicepresidente o, in sua mancanza, dal segretario.

ART. 23.

(Funzioni del Consiglio nazionale).

1. Il Consiglio nazionale esercita le seguenti funzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro della giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamenti che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi collegi;

d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i periti esperti consulenti in specialità chiamati a far parte di commissioni nazionali presso enti pubblici od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione che deve essere approvata dal Ministro della giustizia, il limite massimo del contributo annuale che deve essere corrisposto da parte degli iscritti agli albi ai consigli dei collegi;

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del consiglio nazionale e con deliberazione che deve essere approvata dal Ministro della giustizia, la misura del contributo annuo che deve essere corrisposto dai collegi territoriali;

i) nomina i tre revisori dei conti effettivi ed i due supplenti di cui all'articolo 29;

l) delibera, su proposta dei collegi regionali interessati, la costituzione, a livello nazionale, di nuovi settori di categoria a garanzia dell'utente finale.

ART. 24.

(Elezioni del Consiglio nazionale).

1. Per la designazione dei membri del Consiglio nazionale, il consiglio di ogni collegio regionale dei periti esperti consulenti in specialità designa, fra gli iscritti all'albo, un candidato. La designazione è adottata a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. La designazione ha luogo non oltre i due mesi antecedenti la data di scadenza del Consiglio nazionale in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal

Ministro della giustizia, composta da cinque periti esperti consulenti in specialità e presieduta da un magistrato di corte d'appello.

3. La commissione di cui al comma 2, verificata l'osservanza delle disposizioni di legge, forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi quindici candidati.

4. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

5. La graduatoria di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

ART. 25.

(Presidente).

1. Il presidente rappresenta legalmente il Consiglio nazionale, nei confronti sia degli iscritti che dei terzi, enti, autorità e privati, e ne attua le deliberazioni.

2. Nei casi d'urgenza, il presidente può esercitare i poteri del Consiglio nazionale, provvedendo a comunicare alla prima riunione le decisioni adottate, per la conseguente ratifica.

ART. 26.

(Vicepresidente).

1. Il vicepresidente del Consiglio nazionale esercita le facoltà, le prerogative e le responsabilità del presidente in caso di assenza dello stesso.

2. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti, ne fa le veci il segretario.

ART. 27.

(Segretario).

1. Il segretario del Consiglio nazionale sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria del

Consiglio nazionale; è responsabile della stesura dei relativi verbali.

2. In assenza del segretario le sue funzioni sono svolte, in via provvisoria, dal vicepresidente.

ART. 28.

(Tesoriere).

1. Il tesoriere del Consiglio nazionale è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del Consiglio nazionale, in conformità alle relative delibere.

2. Il tesoriere ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con l'ausilio di collaborazioni professionali esterne. Cura, con i revisori dei conti, la formazione dei rendiconti. In caso di assenza, le funzioni di tesoriere sono temporaneamente assunte dal segretario.

ART. 29.

(Revisori dei conti).

1. La gestione amministrativa del Consiglio nazionale è controllata dai revisori dei conti, di cui tre sono effettivi e due sono supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio nazionale.

3. I revisori effettivi scelgono, fra di loro, il loro presidente.

4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.

ART. 30.

(Compatibilità).

1. La carica di membro del Consiglio nazionale dei periti esperti consulenti in specialità non è compatibile con quella di membro del consiglio di un collegio professionale regionale.

ART. 31.

(Albo ed elenco speciale dei non esercenti).

1. Il consiglio di ciascun collegio custodisce l'albo professionale dei periti esperti consulenti in specialità.

2. Il consiglio del collegio, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo da esso tenuto ed alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme.

3. L'albo, a cura del consiglio del collegio, deve essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, ai presidenti della corte d'appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché agli altri consigli dei collegi.

4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, la data di iscrizione e il titolo in base al quale l'iscrizione è stata disposta, nonché il codice fiscale e la partita IVA. L'albo è compilato secondo l'ordine alfabetico.

5. Coloro che, ai sensi dell'articolo 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti, su loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 4, del presente articolo rimanendo dispensati dalla comunicazione del numero di partita IVA.

ART. 32.

*(Divieto di iscrizione in più albi.
Anzianità).*

1. Si può essere iscritti in un solo albo di periti esperti consulenti in specialità. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

2. La data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità. Coloro che, dopo la cancellazione, sono reinscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

ART. 33.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale di cui all'articolo 31 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) certificato autentico, o autenticato, attestante il titolo di studio conseguito, non inferiore a diploma di scuola secondaria superiore, ovvero titolo equipollente conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità, nonché, per coloro che risultano, all'atto della domanda di ammissione all'albo, già iscritti in elenchi pubblici legalmente ordinati, ai sensi del comma 2, il certificato originale di iscrizione rilasciato dal relativo ente;

c) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, sia nei tribunali, sia nelle preture;

d) certificato di godimento dei diritti civili;

e) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

f) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

g) certificato di residenza;

h) abilitazione all'esercizio della professione a seguito di esame con le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

2. Agli effetti dell'ammissione all'albo per la specialità indicata nella domanda, è considerato a carattere preferenziale il già avvenuto inserimento in:

a) albi dei consulenti tecnici del giudice, presso i tribunali civili e penali, secondo i codici in vigore e le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

b) ruoli dei periti e degli esperti, tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980;

c) elenchi speciali dei consulenti tecnici per i sinistri marittimi, presso i tribunali di competente giurisdizione, secondo il codice della navigazione ed il relativo regolamento;

d) elenchi speciali di liquidatori d'avarie, presso le corti d'appello di distretto confinante con il mare, secondo il regolamento del codice della navigazione marittima;

e) elenco dei periti doganali, di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

f) attività professionali determinate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135;

g) albi o elenchi di collegi riconosciuti di liberi professionisti, quando la specialità peritale prescelta rientra tra quelle riservate per legge agli stessi.

3. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del vigente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo.

ART. 34.

(Iscrizione. Rigetto della domanda).

1. Il consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione

della domanda di iscrizione. La deliberazione è motivata. Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito, l'interessato può, entro il mese successivo, proporre ricorso al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

ART. 35.

(Cancellazione dall'albo. Sospensione per morosità).

1. Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a) e d);

b) quando ricorra una causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 3.

2. L'iscritto all'albo che per oltre dodici mesi non adempie al pagamento della tassa di iscrizione può, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera l), essere sospeso dall'albo.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di sospensione per morosità, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

ART. 36.

(Comunicazione delle deliberazioni del consiglio).

1. Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizioni, cancellazioni o reinscrizioni all'albo, sono comunicate, nel termine di trenta giorni, all'inte-

ressato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonché al Ministero della giustizia.

ART. 37.

(Responsabilità disciplinare).

1. Al perito esperto consulente in specialità che si rende colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste dagli articoli da 35 a 52.

ART. 38.

(Sanzioni disciplinari).

1. L'organo che delibera sulle sanzioni per gli iscritti all'albo è il consiglio di disciplina.

2. Le sanzioni sono le seguenti:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni;
- d) la radiazione.

ART. 39.

(Fasi procedurali).

1. Il consiglio di disciplina è nominato dal consiglio direttivo del collegio regionale; è composto da tre membri effettivi e due supplenti; giudica nei procedimenti disciplinari nei quali siano irrogabili le sanzioni di cui all'articolo 38, comma 2; propone le sanzioni al consiglio direttivo del collegio.

2. Il consiglio direttivo ratifica le decisioni del consiglio di disciplina ovvero giudica nella successiva fase di eventuale

appello che deve essere proposto entro due mesi dalla notifica della sentenza emessa dal consiglio di disciplina.

3. Il Consiglio nazionale delibera sui ricorsi di legittimità secondo le procedure di cui agli articoli da 35 a 52.

ART. 40.

(Avvertimento).

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito esperto consulente in specialità all'osservanza dei suoi doveri. L'avvertimento è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione, l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

3. Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare, l'avvertimento è disposto dal presidente del consiglio del collegio.

ART. 41.

(Censura).

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, purché non ledano il decoro o la dignità professionale.

ART. 42.

(Sospensione dall'albo).

1. La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale ed è proposta con deliberazione del consiglio di disciplina.

2. Oltre ai casi di sospensione previsti da disposizioni del codice penale, compor-

tano obbligatoriamente la sospensione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in una casa di cura e di custodia, o l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva;

c) l'emissione di un mandato di cattura o di avviso di garanzia;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;

e) il comportamento dell'iscritto incompatibile con le prescrizioni delle norme deontologiche di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

3. Nei casi di cui al comma 2 la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 38.

ART. 43.

(Radiazione).

1. La radiazione dall'albo professionale è pronunciata a carico dell'iscritto che ha, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

3. Importano obbligatoriamente la radiazione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni

e la interdizione dalla professione di uguale durata;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario o l'assegnazione a un soggiorno obbligato, a una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

4. La radiazione nei casi previsti dai commi 2 e 3 è dichiarata dal consiglio del collegio.

ART. 44.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale).

1. Il perito esperto consulente in specialità, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato ai sensi dell'articolo 43, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, quando non interviene sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 45.

(Fatti costituenti reato).

1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

ART. 46.

(Prescrizione. Competenza).

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

2. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio del territorio nel quale risiede l'inquisito.

3. Se lo stesso è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente ai sensi del comma 2, egli è obbligato ad astenersi dal partecipare alla delibera.

ART. 47.

(Istruttoria. Svolgimento del procedimento disciplinare. Notifica delle deliberazioni).

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che colui che è sottoposto alla procedura e che ha presentato il ricorso di cui all'articolo 39, comma 2, ed è stato invitato a comparire avanti il consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, sia stato ascoltato. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato, che può essere assistito da persona di sua fiducia, ed esaminate le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

2. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

3. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « Non si dà luogo a provvedimento disciplinare ».

4. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro un mese all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione colui che è sottoposto alla procedura risiede, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello ed al Ministero della giustizia.

ART. 48.

(Ricusazione ed astensione dei membri del consiglio del collegio).

1. I membri del consiglio del collegio devono astenersi nei casi previsti dal codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'asten-

sione e sulla ricusazione decide il consiglio.

2. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio costituito nella sede della corte d'appello.

3. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione e sono stati ricusati fanno parte del consiglio di cui al comma 2, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito nella sede della corte d'appello viciniore.

4. Il consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

ART. 49.

(Ricusazione ed astensione dei membri del Consiglio nazionale).

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio nazionale sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso Consiglio nazionale.

3. Se a seguito di astensione o ricusazione viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del Consiglio nazionale chiama ad integrare il Consiglio stesso un numero corrispondente di membri del Consiglio, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione all'albo.

ART. 50.

(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione).

1. Fermo il disposto del comma 3 dell'articolo 42, il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordi-

nare la immediata esecuzione provvisoria nonostante il ricorso.

ART. 51.

(Reiscrizione dei radiati dall'albo).

1. Il perito esperto consulente in specialità radiato dall'albo può essere reiscritto, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fosse derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 2.

ART. 52.

(Ricorso avverso le decisioni del consiglio direttivo del collegio).

1. Contro le deliberazioni del consiglio direttivo del collegio è ammesso il ricorso al tribunale competente per territorio.

ART. 53.

(Criteri per la determinazione degli onorari).

1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai periti esperti consulenti in specialità sono stabiliti con tariffa, approvata con decreto del Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio nazionale.

2. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, dell'urgenza e delle responsabilità assunte dal professionista.

3. I periti esperti consulenti in specialità non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti in caso di mancato pagamento degli onorari

o dei diritti loro dovuti o di mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

4. Su reclamo del cliente interessato, il consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture non restituite nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

ART. 54.

*(Prima formazione dell'albo
e dell'elenco speciale).*

1. Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 31, gli interessati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano, alla cancelleria della corte d'appello, domanda di iscrizione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il presidente della corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta da un magistrato di corte d'appello, che la presiede, e da sei periti esperti consulenti in specialità designati dai consigli regionali, iscritti da almeno dieci anni in associazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente. La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco speciale per ciascun circondario del distretto, osservate le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere da *a*) a *g*), e di cui al medesimo articolo 33, comma 2. La formazione dell'albo e dell'elenco speciale deve essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione. In caso di rigetto motivato delle domande da parte della commissione, si applicano gli articoli 31, 32 e 33, presentando istanza di ammissione a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione in una sessione straordinaria da prevedere appositamente entro dodici mesi dalle richieste.

3. Successivamente alla prima costituzione dell'albo, le domande di iscrizione sono esaminate ai sensi dell'allegato 3 annesso alla presente legge.

4. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore o di laurea, alla data di entrata in vigore della presente legge siano membri di associazioni di periti esperti consulenti, che siano state riconosciute giuridicamente e che abbiano prodotto documentazione attendibile riguardante lo svolgimento dell'attività individuale in via autonoma per almeno un quinquennio, sono compresi nell'albo o nell'elenco speciale indicati nell'articolo 31 e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.

ALLEGATO 1.
(articolo 1)

DESCRIZIONE SPECIALITÀ

DESCRIZIONE CATEGORIE

DESCRIZIONE SETTORI

ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	PANIFICAZIONE E PANE
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	LATTE-BURRO-LATTIC.E DERIV.DEL LATT
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	ORTAGGI E FRUTTA
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	VITICOLTURA
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	RISTORAZ.ALBERGHE E COLLETT AZIENDAL
LEGNO - ARREDAMENTO	LEGNO	FALEGNAMERIA
LEGNO - ARREDAMENTO	LEGNO	PAVIMENTI IN LEGNO
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	FILATI DI FIOCCO
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	FILATI DI LANA
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	FINTE PELLI IN GENERE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	MOQUETTES E PRODOTTI SIMILARI
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	PIZZI E MERLETTI
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	TESSUTI DI LANA
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	TESSUTI DI SETA-RAION-FIOCCO-NAYLON
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	TESSUTI PLASTIFICATI
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	TESSUTI STAMPATI DI OGNI GENERE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	TESSUTI TRATTATI ED ACCOPPIATI
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	ABITI E CONFEZIONI PER DONNA
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	ABITI E CONFEZIONI PER UOMO
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	ABBIGLIAMENTO	BIANCHERIA CONFEZIONATA PER DONNA
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	ABBIGLIAMENTO	BIANCHERIA CONFEZIONATA PER DONNA
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	ABBIGLIAMENTO	CALZETTERIA IN GENERE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	ABBIGLIAMENTO	GUANTI IN GENERE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	ABBIGLIAMENTO	MAGLIERIE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	PELLICCERIA E PELLETERIA	PELLICC.CONFEZIONATA E RELAT.PELLI
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	PELLICCERIA E PELLETERIA	PELLETERIE E CONFEZIONI IN PELLE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	PELLICCERIA E PELLETERIA	PELLI GREZZE PER CALZAT.E PELLETER
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	PELLICCERIA E PELLETERIA	PELLI CONCIMATE PER PELLICCERIA
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	PELLICCERIA E PELLETERIA	PELLI GREZZE PER PELLICCERIA
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	SIDERURGIA	METALLI FERROSI-LEGHE E FUSIONI
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	SIDERURGIA	METALLI-LEGHE E FUSIONI
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	METALLI-LEGHE E FUSIONI
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	PROGETTAZIONE MECCANICA
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	APPARECCHI DI MISURAZ.GAS E LIQUIDI
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	ART.CASALINGHI IN METALLO-COLTELLER
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	DISTRIBUTORI E GIOCHI AUTOMATICI
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	FORNI METALLURGICI E FONDERIE
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	FRIGORIFERI INDUSTRIALI
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI E ATTREZZI PER AUTORMESSE
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI IDRAULICI ED A VAPORE
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI X IND.CHIMICA E FARMACEUT.
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI X TRATT.MECC.SUPERF.METALL
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI PETROLCHIMICI-PETROLIFERI
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	AUTOM-STRUM.IMPIANTI SCIENT-SPER-IN
MECCANICA-ELETRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI UTIL.ENERG.PNEUM-OLEODINAM

Segue: ALLEGATO 1.

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	LAV.METALLI IN LASTRA E LORO ATTREZ
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCHINE ED ATTREZZI PER L'AGRICOLT
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.ED ATTREZ EDIL.STRAD.MOV.TERR
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	ASCENSORI-MONTACARICHI-SCALE MOBILI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCHINE ED ATTREZZI X CALZATURIFIC
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZ.X ENOLOG E ACQUE GASS
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZZI X INDUSTRIA GRAFICA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZ.X MAGLIF E CALZIFICI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZ.STAMP.-ESTRUS.MATER.PL
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZ.X TESSIT-FILAT-CARDAT
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.FORNI X PASTIF.-PANIF.-IND.DOLC
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.X UFFICIO-FOTORIPR.-MAC.FOTOCO
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.UTENS.-UTENSIL.-FERRAM.-CASALING
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MINUTERIA METALLICA E DI PRECISIONE
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MOTORI A SCOPPIO E COMBUST. INTERNA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MOTRIC.È MAT. FISSO-ROTAB.-FERRO.-TRAN
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	OFFICINE MECCANICHE E LORO ATTREZZ
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	POMPE-MACCH.PNEUMATICHE-COMPRESSORI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	TRATTAMENTO SUPERFICI IN METALLO
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	APP. ELETTRICHE DI MISURA E TELEMIS.
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	DINAMO-ALTERN.-MOTORI-CONVERT.-TRASF.
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	ELETTRODOMESTICI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMPIANTI CENTRALIZZATI RADIO-TV
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMP. DI TRASPORTO E DISTRIB. ENERG. EL
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMP. E APPAREC. BASSA-MEDIA-ALTA TENS
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMP. E APPLICAZ. VARIE DELL'ELETTRON.
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMPIANTI GALVANOTECNICI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMPIANTI ANTINQUINAMENTO IN GENERE
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	RADIO TECNICA. ED. ACCESS. X TELECOMUN.
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	TELEVISIONE ED APPLICAZ. NI RELATIVE
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	APP.-IMPIANTI X UTILIZZ. ENERGIA SOL
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	ACIDI ORGANICI ED INORGANICI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	ADESIVI E SIGILLANTI PER EDILIZIA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	ECOLOGIA (CONTROLLI INQUINAMENTI)
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	INCHIOSTRI DA STAMPA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	INSETTICIDI ED ANTICRITTOGAMICI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	MATERIE PLASTICHE
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	OLII E GRASSI-LUBRIFICANTI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	OLII ESSENZ. PROFUMI-AROMI-COSMETICA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	PROD.-SPECIAL. MEDIC.-FARMAC.-ACQUE MI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	VERNICI-COLORI-PIGM.-SMALTI-X CALZAT.
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	CHIMICA	GOMMA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	COMBUSTIBILI-CARBURANTI	BRUCIATORI DI NAFTA-CARBONE E METAN
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	COMBUSTIBILI-CARBURANTI	CARBONE VEGETALE

Segue: ALLEGATO 1.

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
CHIMICA-COMBUST.-IND. ESTRATT.-TECN.	COMBUSTIBILI-CARBURANTI	COMBUSTIBILI L'LIQUIDI
CHIMICA-COMBUST.-IND. ESTRATT.-TECN.	INDUSTRIE ESTRATTIVE	CAVE-TORBIERE-MINIERE
CHIMICA-COMBUST.-IND. ESTRATT.-TECN.	INDUSTRIE ESTRATTIVE	MINERALI IN GENERE
CHIMICA-COMBUST.-IND. ESTRATT.-TECN.	INDUSTRIE ESTRATTIVE	MINERALI METALLIFERI
AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	VEICOLI INDUSTRIALI
AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	CICLI E MOTOCICLI
AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	CARAVAN-ROULOTTES
CARTA-STAMPA-EDITORIA	CARTA	AZIENDELOGIA GRAFICA
CARTA-STAMPA-EDITORIA	CARTA	CARTA-CARTONI-IMBALLAGGI
CARTA-STAMPA-EDITORIA	STAMPA	FOTOINCISIONI
CARTA-STAMPA-EDITORIA	STAMPA	SERIGRAFIA-STAMPE SPECIALI
CARTA-STAMPA-EDITORIA	STAMPA	TIPOGRAFIA
CARTA-STAMPA-EDITORIA	EDITORIA	ACCERT. DIFFUSIONE GIORNALI E PERIOD.
CARTA-STAMPA-EDITORIA	EDITORIA	CONTRATTI EDITORIALI E D'AUTORE
CARTA-STAMPA-EDITORIA	EDITORIA	EDIZIONI E PUBBLICAZIONI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	PROGETTAZIONE EDILE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	COSTRUZIONI AD USO AGRICOLO
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	COSTRUZIONI AD USO INDUSTRIALE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	ISOLAMENTI TERMICI ED AUSTICI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	PIETRE E MARMI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	TERRIENI FABBRICABILI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	URBANISTICA
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	VETRO-CERAMICA	VETRI-CRISTALLI-SPECCHI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	VETRO-CERAMICA	VETRO DI SICUREZZA
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	VETRO-CERAMICA	VETRO CAVO
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	VETRO-CERAMICA	VETRO PRESSATO
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	IMPIANTISTICA CIVILE	IMPIANTI ACQUA
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	IMPIANTISTICA CIVILE	IMPIANTI ELETTRICI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	IMPIANTISTICA CIVILE	IMPIANTI RISCALDAMENTO
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	IMPIANTISTICA CIVILE	IMPIANTI SANITARI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	IMPIANTISTICA CIVILE	PREVENZIONE INCENDI
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	TURISMO	STABILIMENTI BALNEARI
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	TURISMO	STABILIMENTI TERAPEUTICI
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	OSPITALITA'	ALBERGHI-RISTORANTI-CAFFE'-RITROVI
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	SPETTACOLO	NOLEGGIO FILMS
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	ATTIVITA' AEREE	AEREI: SERVIZI ED ADESTRAMENTO
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	ATTIVITA' MARITTIME	AVARIE MARITT. (RIPART. PERDITE-DANNI
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	ATTIVITA' MARITTIME	NAUTICA-CONDOTTA NAVIG. MANOVRA NAVI
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	ATTIVITA' MARITTIME	NAVI-GALLEGGIANTI E LORO ATTREZZAT.
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	TRASPORTI	NAVIGAZIONE DA DIPORTO
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	TRASPORTI	CONTAINERS
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	TRASPORTI	TRASPORTI AEREI

Segue: ALLEGATO 1.

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE - TRASP	TRASPORTI	TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE - TRASP	TRASPORTI	TRASPORTI FERROVIARI
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	CIRCOLAZIONE STRAD.VEICOLI A MOTORE
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	TRASPORTI TERRESTRI DI MERCI
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	CIRCOLAZIONE MEZZI NAUTICI
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	TRASPORTI MARITTI E NAUTICI IN GENERE
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	TRASPORTI AEREI
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	CRISTALLI-VETRI-SPECCHI
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	INCENDI-FURTI
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	GRANDINE
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	INFORTUNI IN GENERE
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	RESPONSABILITA' CIVILE
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	RISCHI SPECIALI
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	TUTELA ASSICUR. E RESPONS. CONTRATT.
TECNICA ASSICURATIVA	TECNICA ASSICURATIVA	AUTOMAZIONE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	COMMERCIALI E MARKETING
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	CONSULENZE FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	CONSULENZE IN BORSA MERCI E VALORI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	EXPORT-IMPORT
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	INFORMATICA-ELABORAZ. ELETTRON. DATI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	PROTEZIONI PRIVATE INDUSTRIALI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	PUBBLICHE RELAZIONI-PUBBLIC.-PROPAG
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE SCRITTURE CONTABILI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	TECNOLOGIA E PRODUZIONE
PREZIOSI	PREZIOSI	ARGENTERIA
PREZIOSI	PREZIOSI	CORALLI-PIETRE DURE E PERLE
PREZIOSI	PREZIOSI	GIOIELLERIA E PIETRE PREZIOSE
PREZIOSI	PREZIOSI	GIOIELLERIA ANTICA
PREZIOSI	PREZIOSI	METALLI PREZIOSI
PREZIOSI	PREZIOSI	OROLOGERIA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA ARABA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA FRANCESE
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA INGLESE
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA PORTOGHESE
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA ROMENA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA SPAGNOLA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA TEDESCA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA UNGHERESE
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA PERSIANA
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	DAZI ED IMPOSTE DOGANALI
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	IMPOSTE DIRETTE

Segue: ALLEGATO 1.

DESCRIZIONE SPECIALITÀ

DESCRIZIONE CATEGORIE

DESCRIZIONE SETTORI

SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	IMPOSTE INDIRETTE
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	TRIBUTI DIVERSI
GESTIONE BENI IMMOBILI	GESTIONE BENI IMMOBILI	GESTIONE BENI IMMOBILI
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	ARTE ISLAMICA ED ORIENTALE
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	CERAMICHE D'ARTE
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	DISEGNI-INCIS.-EX-LIBRIX MODERN-CON
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	GRAFICA ANTICA-MODERNA E CONTEMPOR.
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	INDUSTRIAL-DESIGN
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	PITTURA CONTEMPORANEA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	PITTURA MODERNA (800')
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	SCULTURA MODERNA E CONTEMPORANEA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	ARAZZI E TAPPETI D'ARTE
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	LIBRI-MANOSCR-DOCUM.PALEOGR.ANTICHI
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	LIUTERIA ANTICA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	MOBILI ANTICHI
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	OGGETTI ARTISTICI ANTICHI E MODERNI
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	PITTURA ANTICA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	RESTAURO OPERE/OGGETTI ARTE A E MOD
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	ANALISI CHIMICO-FISICA REPERTI ART.
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	ARALDICA-DIPLOMATICA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	FILATELIA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	NUMISMATICA
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	AGENZIE PUBBLICHE(LICENZE-CERT.TRAP
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	ASTE
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	PRODOTTI E LAVORI ODONTOTECNICI
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	ARMI E MUNIZIONI-ESPLOSIIVI E BALIST
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	DATTILOGRAFIA
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	FONIA
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	GRAFOLOGIA-GRAFOANALISI
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	SCRITTURA-RICERCA FALSI
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	STRUM.MUSICALI A FIATO-TAST-PERCUSS
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	PREVENZ.INCIDENTI SULLE PISTE SCI
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	ENERGIE ALTERNATIVE-COGENERAZIONE
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	PASTICCERIA E DOLCIUMI
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	RISO-RISONE E SOTTOPRODOTTI
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	CONSERVE ALIMENTARI ANIMALI
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	INDUSTRIE ALIMENTARI
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	OLIVICOLTURA
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	CEREALI
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	FLORICOLTURA-VIVAISTICA
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	CAFFE-COLONIALI-SURROGATI
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	BIIRRA-LIQUORI-SCIROPPI-ALCOLICI
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	UVE-MOSTI-VINI ED ACETO

Segue: ALLEGATO 1.

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
LEGNO - ARREDAMENTO	LEGNO	LEGNAME D'OPERA E DA COSTRUZIONE
LEGNO - ARREDAMENTO	LEGNO	SERRAMENTI
LEGNO - ARREDAMENTO	ARREDAMENTO	DISEGNO MOBILI
LEGNO - ARREDAMENTO	ARREDAMENTO	PROGETTAZIONE D'INTERNI
LEGNO - ARREDAMENTO	ARREDAMENTO	ARREDAMENTI NEGOZI
LEGNO - ARREDAMENTO	ARREDAMENTO	MOBILI COMUNI ED IN SERIE
LEGNO - ARREDAMENTO	ARREDAMENTO	MOBILI IN STILE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	CASCAMI DI COT-LANA-SETA-RAION-FIOC
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	FILATI DI COTONE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	FILATI DI NYLON E SIMILARI
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	FILATI DI RAION
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	FILATI DI SETA
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	STOFFE PER MOBILI ED ARREDAMENTO
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	STRACCI X IND. TESS.-CART.-PEZZ.-XSTOFF
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	TESS. DI CANAPA-JUTA-LINO-SACCHERIA
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	TESSILI	TESSUTI DI COTONE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	ABBIGLIAMENTO	ABITI E CONFEZIONI PER BAMBINO
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	ABBIGLIAMENTO	BIANCHERIA CONFEZIONATA PER UOMO
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	ABBIGLIAMENTO	GALZATURE IN GENERE
TESSILI-ABBIGLIAMENTO-PELLICC.-PELL	PELLICCERIA E PELLETTERIA	PELLI CONCIAE PER CALZAT. E PELLETT
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	DISEGNO MECCANICO
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	APPARECCHIATURE X ANALISI CLINICHE
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	ART. TEC. INDUS. RUBIN. X IDRAUL.-VAPORE
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	CARPENTERIA METALLICA
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	FORNI METALLURGICI E FONDERIE
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	FRIGORIFERI INDUSTRIALI
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI IDRAULICI ED A VAPORE
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI X TRATT. MECC. SUPERF. METALL
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI PETROLCHIMICI-PETROLIFERI
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	AUTOM.-STRUM. IMPIANTI SCIENT.-SPER. IN
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	IMPIANTI UTIL. ENERG. PNEUM.-OLEODINAM
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	LAV. METALLI IN LASTRA E LORO ATTREZ
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCHINE ED ATTREZZI PER L'AGRICOLT
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH. ED ATTREZ. EDIL. STRAD.-MOV. TERR
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	ASCENSORI-MONTACARICHI-SCALE MOBILI
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCHINE ED ATTREZZI X CALZATURIFIC
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZZI X INDUSTRIA GRAFICA
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZ. X MAGLIF. E CALZIFICI
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZ. STAMP.-ESTRUS. MATER. PL
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH.-ATTREZ. X TESSIT.-FILAT.-CARDAT
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH. X UFFICIO-FOTORIPR.-MAC.FOTOCO
MECCANICA-ELETTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MACCH. UTENS. UTENSIL.-FERRAM.-CASALING

Segue: ALLEGATO 1.

DESCRIZIONE SPECIALITÀ

DESCRIZIONE CATEGORIE

DESCRIZIONE SETTORI

MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MINUTERIA METALLICA E DI PRECISIONE
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	MOTORI A SCOPPIO E COMBUST INTERNA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	OFFICINE MECCANICHE E LORO ATTREZZ.
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	POMPE-MACCHIE PNEUMATICHE-COMPRESSORI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	METALMECCANICA	TRATTAMENTO SUPERFICI IN METALLO
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	ELETTROCHIMICA-ELETTROACUSTICA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMP. DI VENTILAZ. E CONDIZIONAM. ARIA
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMPIANTI E MACCHINE CINEMATOGRAFIC.
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMPIANTI PARAFULMINI
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	IMPIANTI TERMICI-ILLUMIN-SEGNALAZ.
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	ACUSTICA-APPLIC-INQUINAMENTO FONICO
MECCANICA-ELETTTRICITA'-TECNOLOGIE I	ELETTROTECNICA	TELEFONIA E TELEGRAFIA
CHIMICA-COMBUST.-IND. ESTRATT.-TECN.	COMBUSTIBILI-CARBURANTI	COMBUSTIBILI SOLIDI
CHIMICA-COMBUST.-IND. ESTRATT.-TECN.	COMBUSTIBILI-CARBURANTI	LEGNA DA ARDERE
AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	AUTOVEETTURE
AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	AUTOMEZZI-INFORTUNISTICA STRADALE	INFORTUNISTICA STRADALE
CARTA-STAMPA-EDITORIA	CARTA	LEGATORIA-CARTOTECHNICA
CARTA-STAMPA-EDITORIA	STAMPA	FOTOGRAFIA INDUSTR.-EDITOR.-D'ARTE
CARTA-STAMPA-EDITORIA	STAMPA	LITOGRAFIA-FOTOLITOGRAFIA
CARTA-STAMPA-EDITORIA	STAMPA	IMBALLAG.FLESSIB.E MATER.ACCOPPIATI
CARTA-STAMPA-EDITORIA	STAMPA	ROTOCALCO-CALCOGRAFIA-FLESSOGRAFIA
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	ASFALTI-BITUMI-CATRAMI-IMPERMEAB.NI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	CALCE-CEMENTI-GESSI-SABBIA-GHIAIE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	COSTRUZIONI AD USO CIVILE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	COSTRUZIONI IDRAULICHE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	TERRENI AGRICOLI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE TAPPEZ
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	VETRO-CERAMICA	VETROCAMERA STRATIFICATO
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	IMPIANTISTICA CIVILE	IMPIANTI GAS
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	OSPITALITA'	COMUNITA' VARIE-CONVITTI E CASE CUR
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	OSPITALITA'	GESTIONE ALBERGHI-RISTORANTI-CAFFE'
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	OSPITALITA'	NEGOZI IN GENERE
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	SPETTACOLO	GESTIONE DI TEATRI E CINEMATOGRAFI
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	ATTIVITA' AEREE	AEREI ED ACCESSORI
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	ATTIVITA' AEREE	AEREI- INCIDENTI DI VOLO
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	ATTIVITA' MARITTIME	NAVIGAZIONE DA REGATA
ATTIVITA' MARITTIME ED AEREE- TRASP	TRASPORTI	TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	COMMERCIALI E MARKETING
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	CONSULENZE FINANZIARIE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	CONSULENZE IN BORSA MERCI E VALORI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	EXPORT-IMPORT
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	INFORMATICA-ELABORAZ.ELETTRON.DATI

Segue: ALLEGATO 1.

DESCRIZIONE SPECIALITÀ

DESCRIZIONE CATEGORIE

DESCRIZIONE SETTORI

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	PROTEZIONI PRIVATIVE INDUSTRIALI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	PUBBLICHE RELAZIONI-PUBBLIC.-PROPAG
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI LAVORO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE SCRITTURE CONTABILI
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	TECNOLOGIA E PRODUZIONE
PREZIOSI	PREZIOSI	ARGENTERIA
PREZIOSI	PREZIOSI	CORALLI-PIETRE DURE E PERLE
PREZIOSI	PREZIOSI	GIOIELLERIA E PIETRE PREZIOSE
PREZIOSI	PREZIOSI	GIOIELLERIA ANTICA
PREZIOSI	PREZIOSI	METALLI PREZIOSI
PREZIOSI	PREZIOSI	OROLOGERIA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA FRANCESE
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA INGLESE
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA PORTOGHESE
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA ROMENA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA SPAGNOLA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA TEDESCA
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA UNGHERESE
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	DAZI ED IMPOSTE DOGANALI
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	IMPOSTE DIRETTE
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	IMPOSTE INDIRETTE
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	TRIBUTI DIVERSI
GESTIONE BENI IMMOBILI	GESTIONE BENI IMMOBILI	GESTIONE BENI IMMOBILI
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	ARTI APPLICATE CONTEMPORANEE
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	CERAMICHE D'ARTE
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	DISEGNI-INCISI-EX-LIBRIX MODERN-CON
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	GRAFICA ANTICA-MODERNA E CONTEMPOR.
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	INDUSTRIAL-DESIGN
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	PITTURA CONTEMPORANEA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	PITTURA MODERNA (800)
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	SCULTURA MODERNA E CONTEMPORANEA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	BELLE ARTI	ARAZZI E TAPPETI D'ARTE
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	LIBRI-MANOSCR-DOCUM-PALEOGR.ANTICHI
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	MOBILI ANTICHI
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	OGGETTI ARTISTICI ANTICHI E MODERNI
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	PITTURA ANTICA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	RESTAURO OPERE/OGGETTI ARTE A.E. MOD
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	ANALISI CHIMICO-FISICA REPERTI ART.
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	NUMISMATICA
BELLE ARTI-ANTIQUARIATO	ANTIQUARIATO	AGENZIE PUBBLICHE(LICENZE-CERT.TRAP
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	ASTE
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	

Segue: ALLEGATO 1.

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	PRODOTTI E LAVORI ODONTOTECNICI
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	ARMIE E MUNIZIONI-ESPLOSIIVI E BALIST
SPECIALITA' VARIE	SPECIALITA' VARIE	SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	CREDITO SPECIALE ALLE IMPRESE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	ESTIMO
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	TURISMO	INDUSTRIE TURISTICHE
ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	CONSULENZA ETA' EVOLUTIVA
ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	CONSULENZA FAMILIARE
ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	CONSULENZA PROFESSIONALE ATTIVITA' U.D.L.E
ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	FONIA
ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	GRAFOLOGIA E GRAFOANALISI
ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	RICERCA FALSI SU DATTILOSCRITTURE
ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	ATTIVITA' GRAFOLOGICHE	RICERCA FALSI SU MANOSCRITTURE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	DISEGNO EDILE
MEDICI - PSICOLOGI	MEDICI - PSICOLOGI	CARDIOLOGIA
ARGENTER ANTICA EUROPEA E NORD AMER	MEDICI - PSICOLOGI	ARGENT ANTICA EUROPEA E NORD AMERIC
MEDICI - PSICOLOGI	MEDICI - PSICOLOGI	MEDICINA DELLO SPORT
ALIMENTAZIONE - PRODOTTI E DERIVATI	ALIMENTAZIONE-PRODOTTI E DERIVATI	SOMMELIERS
LEGNO - ARREDAMENTO	LEGNO	FORESTE E BOSCHI
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	PROMOZ.NE/SVILUPPO INIZIATIVE IMMOB
LINGUE ESTERE (TRADUTTORI-INTERPRET	TRADUTTORI-INTERPRETI	LINGUA PERSIANA
TURISMO-OSPITALITA'-SPETTACOLO	SPETTACOLO	GESTIONE ALBERGHI RISTORANTI CAFFE'
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	IMPOSTE DIRETTE
SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	SERVIZI TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI	IMPOSTE INDIRETTE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	COSTRUZIONI AD USO CIVILE
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	PREVENZIONE E SICUREZZA
EDILIZIA-VETRO-CERAMICA-IMPIANTISTI	EDILIZIA	CERTIFICAZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO 2.
(articolo 42)

CODICE DEONTOLOGICO

La deontologia è il complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate nello svolgimento dell'attività professionale del perito, esercitata sia in forma indipendente sia dipendente, affinché la professione peritale dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima.

Al perito si richiedono probità e decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale.

Dignità

L'esperto procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria.

Si astiene da qualsiasi pubblicità concernente gli incarichi che riceve e dal fare annunci, avvisi o offerte di servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne pubblicitarie, nonché, nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere passi o fare proposte presso mandatari, uomini d'affari o intermediari qualsiasi, mediante corresponsione di provvigioni o rimesse sugli onorari o altri vantaggi di qualsiasi natura.

Se fa parte di raggruppamenti professionali, può farne menzione senza approfittare, tuttavia, delle cariche che potrebbe svolgere in questo raggruppamento per farsene una pubblicità personale.

Indipendenza

L'esperto conserva una indipendenza propria, senza esserne influenzato da qualsiasi pressione da parte del cliente e, nello svolgimento del suo operato, non deve avere interesse personale diretto o indiretto nella soluzione della problematica, ma ascoltare la sua coscienza ed osservare la legislazione del suo Paese.

Imparzialità

L'esperto svolge il suo mandato con la più stretta imparzialità con astrazione delle proprie opinioni, gusti e delle sue relazioni con i terzi.

Nello svolgimento del suo mandato, non deve far conoscere la propria opinione; può, qualora intenda tentare una conciliazione tra le parti purché resti nei limiti del suo mandato, dare pareri, consigli o spiegazioni tecniche che crede opportuni.

Responsabilità

L'esperto procede personalmente alle operazioni, ma può avvalersi della collaborazione di personale dipendente e di altri professionisti avendo cura nella scelta dei collaboratori, delle capacità e professionalità degli stessi sotto il suo diretto controllo e sua responsabilità.

L'esperto deve compiere il suo mandato nel minor tempo compatibile con la natura dell'incarico e con gli obblighi in essere di cui è investito.

L'esperto che ha accettato un incarico è tenuto a compierlo fino a completa esecuzione; tuttavia, se nel corso dell'esecuzione del mandato è impedito, da avvenimento di forza maggiore o da motivo legittimo, a portare a termine il suo mandato, informa le parti, i loro consulenti e l'autorità che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo dell'impedimento ed, in tutto il suo potere, deve facilitare il compito del suo successore.

Segreto professionale

È d'obbligo il rispetto del segreto d'ufficio per tutti i fatti o atti di cui l'esperto viene a conoscenza nell'esplicazione del suo incarico o mandato.

L'esperto ha l'obbligo di accertare che i suoi collaboratori osservino i principi di cui al primo periodo.

Comportamento professionale

Il comportamento dell'esperto deve essere improntato sempre a lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi.

Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da altro professionista deve essere subordinata l'accettazione dell'incarico alla preventiva definizione dei rapporti con il precedente professionista.

Nei rapporti con i terzi, il professionista deve osservare un comportamento improntato a lealtà, serietà, correttezza, sempre favorendo il dialogo e la collaborazione, evitando competitività illecita per acquisire o sottrarre clienti ad altri.

Per promuovere azioni disciplinari nei confronti di altro associato, il consulente deve darne comunicazione al consiglio direttivo al fine di consentire la composizione bonaria della controversia.

Fraternità collegiale

Nei rapporti con altri colleghi, si deve tenere conto delle preferenze giustificate per la fissazione delle riunioni.

Quando, per delibera del collegio, viene incaricato di redigere la relazione peritale, deve esporre con obiettività le differenti opinioni emesse dai suoi colleghi, a disposizione dei quali mette la sua esperienza, capacità e professionalità.

Rapporti con magistrati ed autorità

L'esperto, convocato di fronte all'autorità che lo ha designato, risponde ponderatamente e con precisione alle domande che gli sono state rivolte, astenendosi da commenti se il suo elaborato non viene omologato.

Aggiornamento professionale

Il consulente nell'esercizio della sua professione ha l'obbligo di garantire elevati livelli di preparazione, attraverso il continuo processo di aggiornamento professionale inerenti le discipline, come le leggi, i regolamenti, le normative, che formano la base cognitiva della professione, sia in relazione ai principi sia in relazione allo sviluppo concreto delle norme applicabili ai rapporti che gli sono affidati.

È considerato dovere professionale prendere parte ai corsi di qualificazione ed aggiornamento.

Onorari

Il consulente ha diritto ad un compenso in relazione all'ampiezza del mandato avuto, delle difficoltà in esso insite e delle responsabilità ad esso connesse.

Non è consentito conseguire profitti diversi oltre quelli spettanti dall'onorario. La richiesta del compenso deve essere formulata in modo da consentire al cliente l'individuazione della prestazione e del corrispondente onorario conteggiato.

La determinazione di compensi previsti dalla tariffa professionale e dalle altre norme in materia, sono garanzia di serietà e di chiarezza professionale nel rapporto con terzi.

ALLEGATO 3.
(articolo 54)

ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PERITO ESPERTO CONSULENTE IN SPECIALITÀ

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di « perito esperto consulente in specialità » è rilasciato dal consiglio del collegio, competente per territorio, previo superamento di esami da effettuare di fronte ad apposita commissione.

La commissione nominata per ogni sessione dal presidente del consiglio del collegio, competente per territorio, è composta da:

- a) il presidente del consiglio del collegio o un suo delegato;
- b) un magistrato della corte d'appello;
- c) un professore ordinario nelle materie attinenti le prove d'esame, nominato dal presidente del consiglio del collegio;
- d) dai periti esperti consulenti in specialità designati dal collegio regionale, competente per territorio, facenti parte delle relative commissioni settoriali.

Le sessioni d'esame sono semestrali: si svolgono in ogni regione secondo modalità stabilite con delibera del consiglio del collegio competente per territorio.

Gli esami prevedono prove scritte e prove orali per ogni categoria e subcategoria.

Per essere ammessi all'esame è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano, ovvero cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
- b) essere in possesso del certificato di godimento dei diritti civili;
- c) avere conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore o il diploma di laurea;
- d) avere compiuto almeno tre anni di praticantato presso lo studio di un perito esperto consulente in specialità abilitato;
- e) l'eventuale attestato di frequenza, con esito positivo, di apposito corso di formazione rilasciato dal collegio regionale.

Ad ogni candidato risultato idoneo alle prove d'esame è rilasciato il diploma di abilitazione, unitamente ad un certificato attestante le effettive competenze professionali settoriali, ed il tesserino di appartenenza.

Sono esonerati dalle prove di ammissione i candidati di cui all'articolo 33, comma 2, lettera g).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,77



14PDL0045120